

PREFETTURA e QUESTURA



Presentazione a cura di

Donatella Giunti

Assistente Sociale della
Prefettura di Torino
Area IV Diritti Civili, Cittadinanza,
Giuridica dello Straniero,
Immigrazione e Diritto d'Asilo

e

Loredana Arena

Ispettore Capo della
Polizia di Stato
Questura di Torino Condizione
Ufficio Immigrazione



MINISTERO DELL'INTERNO

- Il Ministero dell'Interno è una struttura complessa articolata a livello centrale con 5 dipartimenti
- a livello periferico con **Prefetture**, **Questure**, comandi dei **Vigili del Fuoco**.



PREFETTURA e QUESTURA

- **PREFETTURA** organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del governo è stata trasformata in Ufficio Territoriale del Governo
- svolge un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del "fare amministrazione", in esecuzione di norme o secondo prassi consolidate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative
- **QUESTURA** proiezione sul territorio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che garantisce lo svolgimento, la direzione e l'organizzazione di tutta l'attività della Polizia di Stato nella Provincia.
- In ognuna delle 103 città capoluogo di provincia c'è una Questura.
- Sul territorio, nei piccoli comuni e nei quartieri delle grandi città, i Commissariati costituiscono vere e proprie appendici della Questura.

PREFETTO e QUESTORE

- Il Prefetto
 - rappresenta il governo a livello provinciale;
 - esercita tutte le funzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici;
 - sovrintende alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli Enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei dirigenti degli Uffici statali;
 - vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).
 - Il Prefetto assicura il corretto svolgimento delle elezioni e cura le procedure di scioglimento e sospensione dei consigli comunali,
 - Svolge anche attività relative alla mediazione nelle vertenze di lavoro ed alla garanzia dei servizi pubblici essenziali, al riconoscimento delle persone giuridiche, alla concessione dello status di cittadino italiano, all'irrogazioni di sanzioni amministrative per infrazioni depenalizzate ed in materia di circolazione stradale.
- Il Questore
 - rappresenta In ogni Provincia il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza
 - è responsabile della direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica oltre che l'impiego delle Forze di Polizia a sua disposizione.
 - Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa (ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni)
 - Il Questore e il Prefetto sono titolare della funzione di coordinamento in materia di ordine e sicurezza. In particolare, attraverso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto svolge una funzione di coordinamento della strategia della sicurezza nella Provincia, insieme al Questore e ai comandanti provinciali delle altre Forze di Polizia.

INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI NON COMUNITARI

- Lo straniero deve possedere un visto che autorizza l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.
Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.

SI PUÒ ENTRARE IN MODO REGOLARE IN ITALIA E SOGGIORNARVI :

- Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno ma fare la [dichiarazione di presenza](#), entro otto giorni dall'ingresso, sono esclusi coloro che provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen.
- In questo caso al momento del controllo di frontiera viene messo il timbro [uniforme Schengen](#) sul documento di viaggio

SOGGIORNO PER

- **Studio.** Un visto per motivi di studio può essere richiesto all' Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
- **Ricongiungimento familiare.** Può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
- **Lavoro.** Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. I permessi per lavoro riguardano il lavoro **subordinato**, il lavoro **autonomo** e il lavoro **stagionale**.
-**Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale** con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi.
-**Lo straniero che intende esercitare in Italia un'attività non occasionale di lavoro autonomo**, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

Sportello unico per l'immigrazione

- **Attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno**
- **Assunzione di lavoratori non comunitari residenti all' estero**
 - ▶ Deve essere presentata domanda allo Sportello Unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell' ambito delle quote previste dall' apposito "decreto-flussi" che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall' autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore.
- **Conversione del permesso di soggiorno**
 - ▶ Lo Sportello Unico per l'immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato.
- **Il ricongiungimento familiare**
 - ▶ Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al **ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti**:
 - = coniuge maggiorenne non legalmente separato;
 - = figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - = figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - = genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.